

FAQ - Bando per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili degli Enti Locali con popolazione fino a 5000 abitanti

Sommario

Sommario	1
Progettazione	1
Diagnosi Energetica.....	2
Protocollo ITACA	3
Tipologia di interventi	3
Soggetti proponenti.....	4
Costi ammissibili.....	4
Documentazione da allegare.....	4
Criteri di valutazione.....	5
Procedure di affidamento.....	5

Progettazione

Per quanto riguarda la sicurezza sismica, nella realizzazione degli interventi ci si dovrà attenere alla normativa nazionale antisismica.

1. La valutazione della sicurezza - che valuta le prestazioni antisismiche - è sempre obbligatoria? Deve essere compresa tra gli allegati alla domanda?

R: La valutazione della sicurezza, secondo quanto previsto dal par. 8.3 del D.M. 14/01/2008, è necessaria esclusivamente nei casi di interventi strutturali, come previsti dal par. 8.4 del D.M. stesso (interventi locali, di miglioramento o di adeguamento).

A prescindere dal tipo di intervento, per gli edifici rilevanti e strategici, indipendentemente dalla zona sismica, per i quali sussisteva l'obbligo della verifica, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della OPCM 3274/2003, gli esiti di tale verifica dovranno essere sempre sintetizzati nella RTES.

Si ricorda che, come definito dal par. C8. 3 della CIRCOLARE 2 febbraio 2009 , n. 617 C.S.LL.PP. specifica del D.M. 14/01/2008, per valutazione della sicurezza si intende un procedimento quantitativo volto a:

- stabilire se una struttura esistente è in grado o meno di resistere alle combinazioni delle azioni di progetto contenute nelle NTC, oppure
- a determinare l'entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste, che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle NTC, definiti dai coefficienti parziali di sicurezza sulle azioni e sui materiali.

Nel caso in cui la valutazione della sicurezza non fosse obbligatoria, ai sensi di legge, sarà sufficiente specificarlo in RTES, unitamente alla dichiarazione che comunque gli interventi non peggiorano i livelli di sicurezza degli edifici esistenti in coerenza con le loro destinazioni d'uso.

2. Il rispetto della normativa antisismica in molti casi implica pesanti interventi di adeguamento strutturale dell'edificio. Tali costi sono finanziabili nell'ambito del Bando? Si prevedono altre fonti alternative di finanziamento?

R: No, eventuali costi di adeguamento alla normativa antisismica non sono finanziati dal presente Bando, in quanto i costi per gli adeguamenti normativi non possono essere finanziati con fondi comunitari. Potranno essere ammesse a finanziamento le spese tecniche per la valutazione.

3. Il livello minimo di progettazione richiesto dal bando è lo studio di fattibilità tecnica ed economica: considerato che le linee guida ANAC relative alla definizione delle caratteristiche dei contenuti di tale livello di progettazione non sono ancora state emanate, il livello cui fare riferimento è quello del progetto preliminare di cui all'art 17 del DPR 207/2010?

R: No. Si richiede il progetto di fattibilità tecnica ed economica o, in alternativa, il progetto definitivo/esecutivo ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 50/2016.

4. Relativamente al punto d) a pag. 6 del bando (paragrafo 2.4), per la definizione del risparmio di energia primaria globale non rinnovabile è possibile fare riferimento ai consumi relativi alla stagione convenzionale (quella utilizzata per l'APE) oppure è necessario fare riferimento ai consumi effettivi?

R: Il calcolo è riferito all'energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard. Il risparmio di energia primaria non rinnovabile è calcolato come la differenza dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile ($EP_{gl,nren}$) tra la situazione ante e la situazione post intervento, moltiplicata per la superficie utile: $\Delta(EP_{gl,nren}) * A_{sup\ utile}$

Diagnosi Energetica

5. Il professionista incaricato per l'esecuzione della diagnosi energetica deve essere accreditato ad un albo specifico per poter realizzare dette analisi (oltre a quello di appartenenza all'ordine)?

R: La Diagnosi Energetica può anche essere redatta da un professionista non certificato EGE, fatti salvi i casi obbligatori secondo il D.Lgs. 102/2014 e s.m.i.

La Diagnosi Energetica deve essere conforme all'All. 2 del D.Lgs 102-2014 e basarsi, quindi, su dati di consumo effettivi misurati e/o ricavati dalle bollette di più anni. Il modello termo-energetico dell'edificio deve mostrare rispondenza con i consumi fatturati nelle bollette corretti con i dati climatici del periodo di riferimento.

6. Sulla base di quanto riportato nell'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014, nel caso in cui si prevedesse un ampliamento dell'esistente e un nuovo fabbricato (es. palestra scolastica), la diagnosi energetica può riguardare anche i volumi di nuova costruzione o è necessario limitarsi all'analisi del solo volume esistente?

R: Il POR FESR 2014-2020 finanzia interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Gli ampliamenti e in nuovi edifici non rientrano in questa categoria e devono di per sé rispettare la normativa vigente in termini di efficienza energetica. Per i concetti di "ampliamento" e "nuova costruzione" si intende quanto riportato al punto 1.3 del D.M. 26/06/2015. La Diagnosi Energetica deve essere basata su dati di consumo reali e, quindi, non può riferirsi a volumi non ancora esistenti.

Protocollo ITACA

7. Sul sito ITACA in un documento dedicato alla compilazione del Protocollo per edifici non residenziali è riportato esplicitamente che il Protocollo si applica esclusivamente a progetti di livello esecutivo in quanto i livelli di progettazione inferiori non consentono la verifica degli indicatori dei criteri di valutazione. Pertanto al livello preliminare in cui ci troviamo è necessario? In caso affermativo, esiste un documento pre-valutativo adatto per il livello preliminare e da dove si può scaricare?

R: Il documento richiesto in fase di valutazione è l'attestato di pre-valutazione del Protocollo ITACA, per ulteriori informazioni rivolgersi a iisBE Italia:

<http://www.iisbeitalia.org/strumenti-tecnici-riferimento-allapplicazione-del-protocollo-itaca-regione-piemonte-edifici-pubblici>

Tipologia di interventi

8. Se soltanto un piano di un edificio appartiene ad una destinazione d'uso ammissibile dal Bando è possibile efficientare solo quella porzione di fabbricato?

R: Gli interventi devono riguardare l'edificio nel suo complesso, come definito dall'Art. 2 del [Dlgs 192/2005](#).

9. Si chiede se sia possibile effettuare un intervento di efficientamento energetico su un edificio pubblico parzialmente utilizzato. In tal caso, nella analisi dei consumi, è possibile considerare l'intera volumetria, in quanto si prevede di trasferirvi delle funzioni attualmente espletate in altro edificio? In caso di risposta affermativa, si richiede se sia necessario analizzare entrambi gli edifici con un'unica diagnosi. È possibile considerare i consumi di base come sommatoria di quelli dell'edificio 1 e 2 e su questa situazione proporre l'efficientamento?

R: Nella Diagnosi è sempre opportuno individuare degli indici di prestazione (es. consumo annuo per impiegato, consumo annuo per studente, ecc.) che permettano di confrontare due situazioni con carichi di utilizzo diversi. Si ricorda, inoltre, che l'edificio da efficientare deve essere dotato di impianto di climatizzazione invernale.

Bisognerà esplicitare le motivazioni che hanno portato alla scelta di trasferire delle attività da un edificio ad un altro, spiegare il perché fosse sotto-utilizzato, dimostrare che non vi siano cambiamenti di destinazione d'uso. Andrà inoltre dimostrata l'ottimizzazione - energetica ed economica - complessiva ante e post, dichiarando quale utilizzo si farà della volumetria che si andrà a svuotare ed esplicitando i criteri di scelta tecnico-economici.

10. Nei costi ammissibili rientrano anche i materiali per la pavimentazione (ad esempio in seguito a installazione di riscaldamento a pavimento)?

R: No, i materiali di usura (tegole, piastrelle, ecc.) e le finiture non rientrano nei costi ammissibili.

11. Si intende progettare un intervento di efficientamento energetico e di installazione di impianti a fonti rinnovabili per autoconsumo presso il depuratore delle acque reflue. I locali sono di proprietà comunale. Questo intervento è ammissibile?

R: L'edificio deve rientrare in una delle destinazioni d'uso richieste dal bando (es. palazzina uffici del depuratore), deve avere dei consumi pregressi e deve essere possibile svolgere una Diagnosi Energetica che proponga soluzioni di efficientamento. Le fonti rinnovabili devono essere asservite all'autoconsumo dell'edificio e non del depuratore.

Soggetti proponenti

12. Nel caso in cui un bene sia di proprietà comunale ma le funzioni relative alla gestione di detto bene siano state delegate e trasferite all'Unione di Comuni, di cui il Comune fa parte, è l'Unione a presentare domanda per conto del Comune? In tal caso come deve essere presentata la domanda?

R: L'Unione dei Comuni può presentare domanda come soggetto proponente (vedi par. 2.4 del bando secondo trattino).

13. Se il soggetto proponente è una Unione di Comuni che presenta per edifici di proprietà di un Comune, la gara d'appalto e la successiva rendicontazione da chi deve essere gestita?

R: Dal soggetto proponente, quindi in questo caso dall'Unione. In caso di raggruppamento temporaneo, dal soggetto capofila.

14. È ammissibile un intervento di efficientamento su un edificio di proprietà pubblica in gestione ad un privato (es. piscina, impianto sportivo)?

R: Sì, il soggetto proponente è sempre uno dei beneficiari previsti al paragrafo 2.2 del bando e l'intervento non si deve configurare come regime di aiuto (vedi paragrafo 2.7).

Costi ammissibili

15. Per progetto, che deve avere costi ammissibili pari ad almeno 150.000 €, si intende la somma degli interventi proposti?

R: Si intendono gli interventi di efficientamento energetico ammissibili dal Bando, che possono riguardare uno o più edifici. Tra i costi ammissibili, che concorrono al raggiungimento della soglia, sono comprese le spese tecniche.

16. Se una Unione di Comuni partecipa con 3 comuni, deve presentare almeno 3 interventi (1 per ogni comune) e la somma dei costi ammissibili dei 3 interventi deve raggiungere almeno la cifra di 150.000€?

R: Esatto, i Comuni che partecipano al progetto devono proporre almeno un intervento ciascuno. In ogni caso la somma dei costi ammissibili deve essere almeno pari a 150.000 €.

Documentazione da allegare

17. Al punto 3.1 è indicato, tra la documentazione da allegare al bando, la "dichiarazione sostitutiva del responsabile finanziario che l'intervento trova copertura in apposito capitolo di bilancio" ma, senza l'ammissione al finanziamento, il progetto non può avere copertura finanziaria già attestata. Inoltre il progetto può essere approvato solo in linea tecnica per l'ente che non ha fondi per dare copertura complessiva all'intervento e nemmeno la possibilità di fare una variazione di bilancio prima della presentazione dell'istanza di finanziamento. Si intende forse che nella dichiarazione il responsabile del servizio finanziario dichiara che, in seguito di ammissione a finanziamento, il progetto troverà copertura in opportuno capitolo di bilancio?

R: Sì, il progetto dovrà comunque essere inserito nel bilancio triennale prima della presentazione della domanda. La dichiarazione, eventualmente condizionata dall'ammissione al finanziamento, deve avere almeno la quota di cofinanziamento prevista per l'Ente.

18. Cosa deve contenere la dichiarazione sostitutiva del responsabile finanziario che l'intervento trova copertura in apposito capitolo di bilancio?

R.: La dichiarazione considerata ha lo scopo di fornire indicazioni in merito alla copertura in particolare per quanto riguarda la quota parte dell'intervento che comunque non sarà oggetto di agevolazione (cofinanziamento obbligatorio in capo al beneficiario del Bando).

Il responsabile finanziario deve dichiarare che a copertura dell'intervento vi sono mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero risorse disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, anche con riferimento a quanto già indicato nel programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi aggiornamenti annuali e/o nell'elenco annuale.

Criteria di valutazione

19. Cosa si intende per "complementarietà con altri progetti finanziati" al punti d.1.4 dei criteri di valutazione?

R: Si vuole conoscere se gli interventi proposti rientrano in una programmazione più "ampia" promossa dai proponenti, grazie anche all'ausilio di altri strumenti di finanziamento comunitario, nazionale, regionale (es. il progetto completa o è compreso in un itinerario turistico, anche finanziato con altri fondi).

Procedure di affidamento

20. È possibile affidare interventi in house?

R: il bando prevede di realizzare il progetto mediante la stipula di contratti aggiudicati ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oppure tramite Partenariato Pubblico Privato. Gli affidamenti in house non sono previsti.